REGOLAMENTO (CEE) N. 3281/82 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pompe e compressori della sottovoce 84.11 A II della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che, per le altre pompe e compressori della sottovoce 84.11 A II della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 7 494 300 ECU ; che in data 2 dicembre 1982 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti originari di Singapore hanno raggiunto per l'imputazione il massimale in questione ; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Singapore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dall'11 dicembre 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Singapore :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto ; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas ; generatori a pistoni liberi ; ventilatori e simili : A. Pompe e compressori : II. altre pompe e compressori

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1982.

Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione

(1) GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.